



**Direzione generale degli ammortizzatori sociali e della formazione**

**Oggetto: Incentivi statali alla stabilizzazione di Lavoratori Socialmente Utili - Applicazione art. 1, commi 446-449 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019) - Chiarimenti**

**Premessa**

Come noto, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) all'articolo 1, commi 446 - 449 reca norme concernenti le procedure di assunzione a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità per cui – acquisito concorde parere dell'Ufficio Legislativo di questo Ministero - si rende necessario fornire chiarimenti per gli aspetti di competenza in materia, specialmente in relazione ai processi di stabilizzazione dei medesimi soggetti in corso di svolgimento nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, incentivati con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione (di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, già Fondo per l'Occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 236) in gestione alla scrivente Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione.

**Proroga**

L'art. 1, lettera h) del comma 446 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 tra le condizioni previste per le assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili e di Pubblica Utilità, da parte di pubbliche amministrazioni nel triennio 2019-2021 e nelle more del completamento di tali procedure, prevede la proroga, fino al 31 ottobre 2019, *“da parte di enti territoriali e degli enti pubblici interessati, delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato”*.

Al riguardo, si precisa innanzitutto che, così come chiarito dall'ufficio legislativo di questo Ministero, nelle more del completamento delle procedure di stabilizzazione, le convenzioni stipulate per garantire la prosecuzione delle attività e il pagamento degli assegni ASU/ANF, sono prorogate fino al 31 ottobre 2019.

Inoltre, rispetto alla proroga dei “contratti a tempo determinato”, si precisa che rientrano nel campo di applicazione della norma - e, quindi, sono prorogati fino al 31 ottobre 2019 - esclusivamente quelli dei Lavoratori Socialmente Utili ex articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 ed ex articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997 n. 468 nonché dei Lavoratori di Pubblica Utilità ex articolo 3, comma 1 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, stipulati nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 224 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 presso gli enti pubblici della Regione Calabria, nella misura stabilita per

ognuno di questi dal Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e degli Incentivi all'Occupazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 17 dicembre 2014 (reperibile sul sito di questo Ministero [www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative](http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative)) riparametrata nel 2019 in base alla durata della proroga e, comunque, entro i limiti complessivi dello stanziamento (50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'annualità 2019, a carico del quale è posta la relativa spesa.

### **Procedure di stabilizzazione**

L'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai commi 447 e 448 reca disposizioni inerenti le procedure di stabilizzazione del personale LSU/LPU.

Al riguardo e considerato che tali norme sono vigenti dal 1° gennaio 2019, si precisa che restano fuori dal loro ambito di applicazione le procedure per assunzioni a tempo indeterminato di Lavoratori Socialmente Utili ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione ed avviate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., adottati negli scorsi anni dalle Regioni ai sensi dell'art. 78, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e, soprattutto nel 2018, ai sensi dell'art. 1, comma 1156, lett. g-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del Decreto del Direttore Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione 7 agosto 2018 (reperibile sul sito di questo Ministero [www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative](http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative)) destinate a completarsi nel 2019 e/o nelle prossime annualità.

Resta fermo che le disposizioni di cui ai commi 447 e 448 cit. si applicheranno alle assunzioni a tempo indeterminato dei LLSUU ex art. 2, comma 1 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81- ancorchè incentivate con le risorse statali del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione – effettuate sulla base di programmi, bandi, avvisi pubblici etc., emessi a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021, i quali, a loro volta, ovviamente, dovranno uniformarsi alle suddette disposizioni di legge.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
Dott. Ugo Menziani

ER

*Documento firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.L.gs. 7/3/2005, n. 82 recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio*